

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'energia
Sezione Energia nucleare
3003 Berna

e-mail: matthias.jaggi@bfe.admin.ch

Procedura di consultazione sulla revisione parziale dell'Ordinanza sull'energia nucleare, sulla revisione parziale dell'Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare e sulla revisione parziale delle Ordinanze del DATEC sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari e sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 gennaio 2018 in merito alle procedure di consultazione in oggetto e, ringraziando per l'opportunità di esprimere il nostro parere, formuliamo le seguenti osservazioni.

Gli esercenti delle centrali nucleari CN sono chiamati a dimostrare all'Ispettorato federale sulla sicurezza nucleare IFSN tramite un'analisi dei rischi, che gli impianti sono sufficientemente tutelati da diversi possibili incidenti. Si vuole così garantire che, in caso di incidente, non si debba temere un ingente rilascio di sostanze radioattive nell'ambiente. Il pacchetto di Ordinanze in revisione mira a modificare alcuni importanti criteri di valutazione in questo ambito. Pur nella consapevolezza che il grado di sicurezza delle centrali nucleari svizzere è elevato e lo sarà anche nel caso in cui le proposte di revisione che ci avete sottoposto vengano adottate, riteniamo imprescindibile che il rischio residuo venga mantenuto nel tempo e secondo lo stato della tecnica disponibile il più basso possibile. Benché il nostro Cantone non sia tra quelli più direttamente toccati dalla tematica, crediamo che parte delle nuove proposte di legge vadano nella direzione di un allentamento della sicurezza delle CN, aspetto che giudichiamo negativamente.

Con la modifica dell'Ordinanza sull'energia nucleare (OENu), vengono indicati all'art. 8, cpv. 4 e 4 bis, i criteri di probabilità da considerare nell'analisi dei rischi in caso di incidenti cagionati alle CN da cause naturali. Secondo il progetto di revisione, occorre comprovare che la dose risultante da un singolo incidente simile ammonti al massimo a 1 mSv (probabilità dell'evento di 10^{-3} all'anno) o a 100 mSv (probabilità dell'evento di 10^{-4} all'anno). Questi nuovi criteri introducono per la prima volta una valutazione divergente del rischio radiologico tra i possibili incidenti naturali e quelli con cause di natura tecnica. Crediamo che tale differenziazione possa

diminuire la sicurezza delle centrali nucleari e non sia affatto necessaria. Sugeriamo di uniformare il criterio a quanto già definito dall'art. 123 cpv. 2 lettera c dell'Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP), fissando quindi per una migliore tutela della popolazione il limite massimo di 1 mSv anche per una probabilità dell'evento di 10^{-4} all'anno.

Anche la revisione dell'art. 44 cpv. 1 OENU e dell'Ordinanza sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari va a nostro giudizio nella direzione di un allentamento della sicurezza in caso di incidente. In particolare, il titolare della licenza d'esercizio di una CN è chiamato a verificare senza indugio il raffreddamento del nocciolo se deve supporre che nel caso di un incidente lo stesso possa comportare una dose per la popolazione di 100 mSv. Riteniamo tale valore troppo elevato, anche in considerazione del fatto che per la dose indicata non possono venire esclusi del tutto effetti deterministici sulla popolazione.

In generale, riteniamo fondamentale mantenere la massima considerazione dei requisiti di sicurezza delle CN, soprattutto in una fase che vede gli impianti invecchiare. Oltre a quanto già esposto non va dimenticato come, in caso di evento presso una CN con il rilascio di radionuclidi nell'ambiente, siano probabili oltre alle conseguenze di natura radiologica anche degli impatti a livello economico, ambientale e sociale. I criteri di analisi del rischio basati esclusivamente su criteri radiologici devono pertanto essere valutati con particolare prudenza e restrittività.

Un'altra importante modifica introdotta tramite le nuove proposte di legge riguarda la possibilità di realizzare ed esercitare anche al di fuori degli impianti nucleari lo stoccaggio provvisorio di scorie radioattive provenienti da questi impianti. Tali depositi diverranno presumibilmente importanti nel prossimo futuro per la gestione dei rifiuti prodotti durante la fase di smantellamento delle CN svizzere. La revisione dell'ORaP in questo senso richiede quali condizioni essenziali per la realizzazione l'ottenimento di una licenza edilizia cantonale e di una licenza conforme alla Legge sulla radioprotezione.

Di principio lo scrivente Consiglio concorda nel concludere che questo tipo di stoccaggio sia possibile e che, se debitamente pianificati, realizzati e gestiti, i depositi comporteranno un rischio residuo accettabile per la popolazione e per l'ambiente. Tuttavia, per raggiungere lo scopo, è indispensabile promuovere attentamente tutte le valutazioni del caso. Secondo il nuovo art. 2 cpv. 1bis OENU, gli impianti al di fuori di impianti nucleari in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento non saranno considerati "impianti nucleari" e come tali non sembrano ricadere tra gli impianti che, secondo le cifre 21.1 o 40.2 dell'allegato, devono essere esaminati ai sensi dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA). Inoltre, con l'esclusiva vigilanza dell'IFSN su questi impianti senza il coinvolgimento dei Cantoni, difficilmente potranno essere garantite efficacemente le prescrizioni di altre leggi, per esempio quelle ambientali, alle quali sono sottoposti tutti gli altri tipi di depositi di rifiuti ordinari. Chiediamo pertanto che, oltre ai requisiti già previsti, i depositi di stoccaggio al di fuori di impianti nucleari vengano sottoposti all'obbligo dell'esame di impatto ambientale e che i Cantoni, per gli aspetti di propria competenza e vista la rilevanza territoriale, possano essere coinvolti nelle attività di controllo a fianco degli enti federali preposti.

Da ultimo, in linea con quanto già indicato a titolo generale in occasione di precedenti prese di posizioni e in particolare sulla revisione totale dell'Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare del 2013, osserviamo la mancanza di indicazioni sulle possibili ripercussioni dell'aumento della copertura RC in materia nucleare sul costo dell'energia elettrica pagata dal consumatore finale.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e portiamo i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet